

# **CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI IBM N° WKUARQH del 27/05/2020**

TRA

I.P.E.S. (codice fiscale 00121630214) che nel contesto del presente Contratto e' indicato piu' brevemente con la parola "Amministrazione",

E

la IBM Italia S.p.A., che nel contesto del presente Contratto e' indicata piu' brevemente con la parola "Impresa",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

tra l'Amministrazione e l'Impresa che nel contesto del presente Contratto nel loro insieme vengono indicate con la parola "Parti"

## **Art. 1 NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**

L'esecuzione del contratto e' regolato:

(a) dalle clausole del presente Contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e l'Impresa relativamente alle forniture e prestazioni di cui allo stesso contratto;

## **Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO**

Oggetto del Contratto è la fornitura di servizi professionali IBM come descritto in Allegato.

L'Allegato definisce in dettaglio il servizio prestato dall'Impresa, i metodi di espletamento dello stesso, la tempificazione stimata, le attività di competenza dell'Amministrazione, la documentazione che verrà consegnata, il corrispettivo del servizio e la modalità di fatturazione.

In Allegato è altresì riportato l'elenco degli eventuali Materiali che l'Impresa consegnerà all'Amministrazione in esecuzione del servizio.

Dal canto suo l'Amministrazione garantisce di avere il diritto di disporre dei Materiali che eventualmente fornirà all'Impresa per l'esecuzione del servizio.

Le parti espressamente concordano che l'Impresa potrà subappaltare parte dell'esecuzione del servizio, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.

Il dettaglio dei lavori che saranno eseguiti in subappalto, i relativi importi e le Ditte interessate sono riportati in Allegato.

Resta inteso che nei confronti dell'Amministrazione, l'Impresa sarà comunque l'unica responsabile della esecuzione degli impegni assunti con il Contratto.

Peraltra quanto in esso previsto relativamente al personale dell'Impresa che darà esecuzione al Contratto si intende applicabile anche al personale della Ditta subappaltatrice.

Il Servizio sarà effettuato presso una sede dell'Amministrazione o in una sede convenuta con la stessa Amministrazione e riportata in Allegato.

## **Art. 3 EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO**

Il Contratto ha efficacia a partire dalla data in cui viene sottoscritta l'accettazione dall'Amministrazione, oppure, se la legge prevede la sua approvazione successivamente alla sottoscrizione, dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione da parte degli organi di controllo e durerà fino al completamento del servizio come riportato nell'Allegato.

L'Allegato contiene una pianificazione delle attività e la data entro la quale il servizio deve essere completato. La durata e le date ivi indicate potranno essere suscettibili di modifica durante lo svolgimento dei servizi, previa notifica scritta all'altra parte.

Qualora il servizio non venisse terminato entro 3 mesi dalla data prevista nel relativo Allegato, per cause non imputabili all'Impresa, il Contratto si intenderà risolto, applicando quanto previsto all'Articolo "Disposizioni Generali", ultimo capoverso.

## **Art. 4 IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTI**

Tenuto conto dei corrispettivi indicati nell' Allegato, l'importo contrattuale è di euro 39.800,00 (Trentanovemilaottocento/00) - piu' IVA con fatture che vi autorizziamo ad emettere in quote annuali anticipate di uguale importo dalla data di accettazione dell'ordine da parte di IBM

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa.

Il pagamento dei corrispettivi sarà eseguito dall'Amministrazione a favore dell' Impresa, entro 30 giorni dalla data di emissione, da parte di quest'ultima, della relativa fattura.

Le parti convengono di indicare nelle fatture i seguenti riferimenti:

CODICE CIG  
CODICE UNIVOCO UFFICIO

In caso di mancato o parziale pagamento e anche in caso di conseguenti azioni da parte di IBM, giudiziali ed extragiudiziali, per il recupero del credito, in deroga a quanto disposto dall'art.4 del Decreto Legislativo n.231 del 9 ottobre 2002 ed in conformità a quanto previsto dall'art. 7 dello stesso D.L., gli interessi moratori saranno dovuti solo a seguito di richiesta mediante l'invio di una formale messa in mora al Cliente da parte di IBM, a mezzo raccomandata A.R.

In deroga a quanto disposto dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, tali interessi saranno calcolati, a decorrere dalla data di esigibilità della fattura, sulla base del saggio d'interesse della Banca centrale europea, in vigore al termine del mese in cui il pagamento era esigibile da IBM, maggiorato di sette punti percentuali.

IBM potrà trasferire il credito ad una società di factor e in tal caso informerà il Cliente per iscritto.

## **Art. 5 RISERVATEZZA**

L'Amministrazione e l'Impresa convengono che tutte le informazioni scambiate per l'esecuzione del servizio non sono riservate. Qualora una delle parti richieda lo scambio di informazioni riservate, verrà stipulato uno specifico accordo di riservatezza.

## **Art. 6 DECRETO LEGISLATIVO 81/2008**

Le parti si impegnano a collaborare per la piena applicazione dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008, fermi restando gli obblighi di entrambe le parti relativamente ai commi 1 e 2 del suddetto articolo. In applicazione del dispositivo normativo richiamato, provvederemo a fornire ad IBM, informazioni sui rischi specifici eventualmente esistenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate presso le proprie sedi, in modo da permettere ad IBM le valutazioni delle eventuali interferenze connesse alla erogazione dei Servizi.

Inoltre, sempre ai sensi del suddetto articolo, e salvo che non sia diversamente indicato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), le parti concordano che il costo medio relativo alla sicurezza del lavoro dei dipendenti coinvolti nell'erogazione dei Servizi è di 0,18 Euro per ora di lavoro per ogni dipendente.

Resta inteso che laddove applicabile in base alla tipologia delle attività svolte di cui al presente Ordine, i costi della sicurezza sono rappresentati anche dai seguenti valori e sono relativi ad un'ora di lavoro per ognuna delle figure professionali sotto elencate:

- ● Sistemista HW o Software
- ● Tecnico Manutenzione
- ● Consulenti, Architetti, Analisti, Programmatori, Capi Progetto

0.27 Euro 0.36 Euro 0.21 Euro

Ulteriori dettagli possono essere indicati nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), laddove applicabile.

## **Art. 7 BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE**

Ai fini del presente articolo, il termine Prodotto comprende i Materiali, forniti da soli o in combinazione con altri Prodotti che l'Impresa fornisce come un unico sistema, ed il Microprogramma su Licenza. Qualora un terzo agisca contro l'Amministrazione sostenendo che un Prodotto fornito dall'Impresa all'Amministrazione viola i suoi brevetti o i suoi diritti d'autore, l'Impresa assumerà, a proprie spese, le difese dell'Amministrazione e sosterrà tutti i costi, i danni e le spese legali riconosciuti da sentenza passata in giudicato a condizione che l'Amministrazione:

1. informi l'Impresa prontamente e per iscritto dell'azione del terzo;
2. consenta all'Impresa di gestire la difesa e le eventuali negoziazioni volte alla composizione della vertenza, cooperando con l'Impresa.

Qualora un terzo promuova un'azione quale quella descritta al presente articolo, o la promozione di tale azione sia, a giudizio dell'Impresa, probabile, l'Amministrazione acconsente a che l'Impresa lo metta nella condizione di continuare a usare il Prodotto, o a che modifichi tale Prodotto o a che lo sostituisca con un'altro che sia almeno equivalente funzionalmente. Se l'Impresa dovesse decidere che nessuna delle possibilità illustrate è ragionevolmente perseguibile, l'Amministrazione restituirà il Prodotto all'Impresa su richiesta scritta della stessa e l'Impresa riconoscerà un credito pari a:

1. per una Macchina: il valore netto di libro dell'Amministrazione a condizione che la stessa si sia attenuta ai principi contabili generalmente accettati;
2. per un Programma: l'ammontare pagato dall'Amministrazione o, se inferiore, i canoni di 12 mesi;
3. per i Materiali: l'ammontare pagato all'Impresa per i Materiali.

Quanto stabilito nel presente articolo rappresenta gli unici obblighi dell'Impresa nei confronti del Cliente per ogni caso di violazione di brevetti o diritti d'autore.

L'Impresa non avrà alcuna responsabilità qualora la pretesa riguardi:

1. qualsiasi componente o altra cosa fornita o comunque proveniente dall'Amministrazione e incorporata in un Prodotto;
2. modifiche eseguite dall'Amministrazione ad un Prodotto, o l'uso di Programmi in un ambiente diverso dall'Ambiente Operativo Specificato;
3. la combinazione, l'operatività o l'uso di un Prodotto con altri Prodotti che non sono stati forniti dall'Impresa come unico sistema, ovvero la combinazione, l'operatività o l'uso di un Prodotto con prodotti, dati, o apparecchiature che non sono stati forniti dall'Impresa;
4. la violazione derivante da un Prodotto non-IBM fornito da solo, a differenza del caso in cui esso sia fornito dall'Impresa in combinazione con Prodotti come un unico sistema.

## **Art 8 PROPRIETA' E LICENZA DEI MATERIALI**

(A) Il termine "Materiali" sono le opere letterarie o le altre opere dell'ingegno (quali programmi, strumenti di programmazione, documentazione, prospetti, disegni e opere similari) che l'Impresa può fornire all'Amministrazione come parte di un Servizio.

(B) L'Impresa precisa nell'Allegato quali Materiali saranno consegnati all'Amministrazione.

(C) L'Impresa identificherà tali Materiali come "Materiali di Tipo I", "Materiali di Tipo II", o in altro modo che le parti concorderanno. In assenza di specifica definizione i Materiali saranno considerati di Tipo

II.

Per Materiali di Tipo I si intendono i Materiali realizzati durante l'esecuzione del Servizio, dei quali l'Amministrazione avrà la proprietà ed ogni altro diritto (inclusa la proprietà del copyright). L'Impresa conserverà una copia di tali Materiali. L'Amministrazione concede all'Impresa: 1) una licenza irrevocabile, non esclusiva, valida in tutto il mondo e senza alcun obbligo di pagamento che consente di usare, dare esecuzione, riprodurre, visualizzare, distribuire (all'interno e all'esterno del gruppo aziendale dell'Impresa) e di farne opere derivate; e 2) il diritto di autorizzare altri a esercitare le facoltà di cui al precedente punto 1).

Per Materiali di Tipo II si intendono i Materiali realizzati durante l'esecuzione del Servizio o in altri momenti (come ad esempio prima dell'inizio del Servizio) dei quali l'Impresa o terzi avranno la proprietà ed ogni altro diritto (inclusa la proprietà del copyright). L'Impresa consegnerà all'Amministrazione una copia dei Materiali di Tipo II indicati nell'Allegato. L'Impresa concede all'Amministrazione una licenza

irrevocabile, non esclusiva, valida in tutto il mondo e senza alcun obbligo di pagamento che consente di usare, dare esecuzione, riprodurre, visualizzare e distribuire le copie di questi Materiali, unicamente all'interno del gruppo aziendale dell'Amministrazione.

Le parti sono tenute a riprodurre l'indicazione del copyright ed ogni altra indicazione attestante la proprietà su ogni copia realizzata in base alla licenza concessa ai sensi della presente clausola.

## **Art. 9 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'**

Possono verificarsi circostanze in cui, per fatto imputabile all'Impresa o per altri fatti di cui l'Impresa debba rispondere secondo la legge, l'Amministrazione abbia diritto ad un risarcimento danni da parte dell'Impresa. In ciascuno di tali casi, indipendentemente da ciò che dà titolo all'Amministrazione a richiedere il risarcimento (ivi incluso l'inadempimento anche grave, la negligenza, l'erronea dichiarazione ed altri fatti di natura contrattuale o extracontrattuale), e restando salvo quanto previsto dall'art. 1229 c.c. e dalle altre norme inderogabili di legge, la responsabilità dell'Impresa è limitata:

1. ai pagamenti indicati nella precedente clausola "Brevetti e Diritti d'Autore";
2. ai danni corporali alla persona (incluso il decesso);
3. nel caso di ogni altro effettivo danno diretto, fino all'importo corrispondente a 500.000 EURO o

fino all'importo dovuto quale corrispettivo del Prodotto o del Servizio che è oggetto del reclamo (una annualità se si tratta di canoni periodici), qualora tale corrispettivo sia maggiore di 500.000 EURO. Ai fini del presente punto 3 il termine "Prodotto" comprende i Materiali ed il Microprogramma su licenza. Questo limite si applica anche ai subfornitori dell'Impresa e sviluppatori dell'Impresa di Programmi; l'importo sopra indicato è l'importo massimo per cui l'Impresa ed i suoi subfornitori e sviluppatori di Programmi sono complessivamente responsabili.

Salvo quanto previsto dall'art. 1229 c.c. e dalle altre norme inderogabili di legge, in nessun caso l'Impresa, i suoi subfornitori e sviluppatori di Programmi, saranno responsabili di:

1. richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi nei confronti dell'Amministrazione (salvo quanto previsto nei primi due punti sopra esposti);
2. perdite o danni a documenti degli archivi o ai dati dell'Amministrazione;
3. danni indiretti di qualunque tipo compreso ogni danno economico di tipo consequenziale, inclusi i

mancati profitti o i mancati risparmi, anche se l'Impresa era stata resa edotta sul possibile verificarsi degli stessi.

## **Art. 10 DISPOSIZIONI GENERALI**

In considerazione del fatto che il personale dell'Impresa che esegue i servizi previsti dal Contratto possa fornire simili attività e servizi ad altri, il Contratto non costituirà impedimento per l'Impresa all'esecuzione di simili servizi o limitazione all'uso di detto personale.

Per lo svolgimento dei Servizi che debbano svolgersi presso l'Amministrazione, il personale dell'Impresa avrà libero accesso ai locali ed alle macchine, rispettando ogni eventuale norma di sicurezza prescritta dall'Amministrazione.

L'Amministrazione potrà risolvere il Contratto, mediante preavviso scritto di trenta giorni. L'Amministrazione conviene di pagare all'Impresa la quota parte del prezzo relativo ai servizi forniti sino alla data di risoluzione e le somme eventualmente pretese dai subfornitori e che l'Impresa fosse tenuta a pagare in base ad eventuali Contratti con essi stipulati, trattenendo tutti i materiali già sviluppati dall'Impresa.

## **Art. 11 CONTROVERSIE**

I diritti dell'Amministrazione e gli obblighi dell'Impresa sono validi solamente nell'ambito del territorio italiano, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, fatta eccezione per le licenze che sono valide solo come espressamente stabilito.

Le Parti accettano che la disciplina, l'interpretazione e la validità dei diritti e degli obblighi, derivanti dal Contratto o in qualsiasi modo riguardanti la materia che ne costituisce l'oggetto, siano regolati dalla legge italiana, indipendentemente dai principi di conflitto in materia di legge applicabile.

Per tutti i diritti, gli oneri e le obbligazioni delle Parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

## **Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Cliente dichiara che l'erogazione dei Servizi non comporta da parte dell'Impresa trattamento di Dati Personali, ai sensi del Regolamento EU/2016/679 ("GDPR"), ad eccezione delle mere "Informazioni di Contatto" come di seguito definite.

L'Impresa e le sue consociate, i fornitori ed i suoi subresponsabili, possono, ovunque svolgano attività commerciali, archiviare e altrimenti trattare le informazioni di contatto commerciale (business contact information, BCI o "Informazioni di Contatto") del Cliente, del suo personale e dei suoi utenti autorizzati come, ad esempio, il nome, il numero di telefono aziendale, l'indirizzo, l'email e l'ID utente, ai fini dei rapporti commerciali con gli stessi. Ove siano richiesti la notifica o il consenso da parte delle persone fisiche ai fini di tale trattamento, il Cliente dovrà comunicare e ottenere tale consenso. L'impresa può utilizzare personale e risorse collocati in tutto il mondo, nonché fornitori terzi, per prestare supporto alla fornitura dei prodotti e servizi.

## **Art. 13 OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE**

L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L'Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa per tutto il periodo di validità del Contratto, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% (venti per cento) dell'importo del corrispettivo globale mensile del Contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'Impresa si sia posta in regola; l'Impresa non potrà vantare diritto alcuno per il pagamento ritardato in conformità al presente articolo.

## **Art. 14 TRACCIABILITA' FINANZIARIA**

L'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico o di altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità costituisce causa di risoluzione del Contratto.

### **Art. 15 CONSENSI RICHIESTI**

L'Amministrazione sarà responsabile di ottenere tempestivamente tutti i Consensi Richiesti che sono necessari all'Impresa per fornire il servizio descritto nel presente Contratto.

Per Consensi Richiesti si intendono tutti i consensi o approvazioni richiesti per dare all'Impresa e ai suoi subappaltatori il diritto o la licenza ad accedere, usare e/o modificare (inclusa la creazione di opere derivanti) l'hardware, il software e altri prodotti che l'Amministrazione usa, senza violare il possesso o i diritti di licenza (inclusi brevetti e diritti d'autore) dei fornitori o proprietari di questi prodotti. Indennizzeremo, assumeremo le difese, riterremo non responsabili l'Impresa, le società del gruppo dell'Impresa e i suoi subappaltatori, per qualsiasi domanda di risarcimento, perdite, responsabilità e danni (inclusi spese e costi processuali accettabili) derivanti o in connessione con qualsiasi richiesta di risarcimento (inclusi infrazione di brevetti o diritti d'autore) fatta nei confronti dell'Impresa, come risultato della mancanza dell'Amministrazione di aver fornito all'Impresa tutti i consensi richiesti.

L'Impresa è esonerata dalle prestazioni o da qualsiasi obbligo che potrebbe essere derivato dalla mancanza di avere fornito tempestivamente all'Impresa tutti i Consensi Richiesti da parte dell'Amministrazione.

### **Art. 16 ALLEGATI**

I seguenti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto: Contratto per la fornitura di servizi professionali IBM N° WKUARQH del 01/07/2020

Allegato A – I.P.E.S. IBM Resiliency Services – Servizi Professionali IBM di Disaster Recovery WKUARQH

Data 16 luglio 2020

Per l'Impresa

Il Segrate

Firma 

Per l'Amministrazione

Il \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Si approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole e condizioni degli articoli del presente Contratto: 3 "Efficacia e durata del contratto"; 4 "Importo contrattuale e pagamenti"; 5 "Riservatezza"; 7 "Brevetti e diritti d'Autore"; 8 "proprietà e licenza dei materiali"; 9 "Limitazioni di Responsabilità"; 10 "Disposizioni Generali"; 11 "Controversie"; 12 "Trattamento dei Dati Personali"; 13 "Obblighi dell'impresa nei confronti del personale dipendente"; 14 "Tracciabilità finanziaria"; 15 "Consensi Richiesti".

Per l'Amministrazione

Il \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_